



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1391

Prot. n. Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Adozione degli obiettivi generali per l'apprendistato volto al conseguimento dei titoli di studio e degli standard formativi di cui agli articoli 43 e 45 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 e dell'articolo 30 della Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10.

Il giorno **19 Agosto 2016** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI

Assenti:

ASSESSORE

MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica

Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante: “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ha abrogato il Testo Unico sull’apprendistato e ha introdotto una nuova disciplina in materia di apprendistato, che mira a coniugare la formazione sul lavoro effettuata in azienda con il percorso di studio svolto presso le istituzioni scolastiche e formative, prevedendo una ridefinizione delle tipologie e l’integrazione organica, in un sistema duale, di formazione e lavoro (art. 41) un’impostazione generale (art. 42) e discipline specifiche per le tre tipologie individuate (artt. 43-45). Inoltre consente più chiaramente il conseguimento attraverso l’apprendistato formativo di tutti i titoli dell’istruzione e formazione, anche di livello terziario, validi uniformemente sul territorio nazionale, con standard uniformi fissati a livello statale e modalità stabili e formalizzate di cooperazione tra istituzione formativa e datore di lavoro.

In particolare l’articolo 43 del D.legs. 81/2015 sopra richiamato disciplina l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e prevede:

- * una strutturazione tale da *“coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni e secondo standard definiti a livello nazionale;*
- * la possibilità di assumere con questa tipologia contrattuale, in tutti i settori di attività *“i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica e del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro nel caso del diploma professionale quadriennale”;*
- * la possibilità di stipulare *“contratti di apprendistato di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione superiore” e “contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di stato.*

L’articolo 43 stabilisce anche che *“per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta”.*

L’articolo 45 del D.legs. 81/2015 disciplina l’apprendistato di alta formazione e di ricerca per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi di tecnico superiore relativi ai percorsi degli Istituti tecnici superiori, per la provincia i percorsi di alta formazione professionale, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. Si rivolge ai giovani di età compresa dai 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità all’esito del corso annuale integrativo.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 dicembre 2015, in attuazione dell’art. 46, comma 1, del D. Lgs 81/2015, definisce gli standard formativi dell’apprendistato ed i criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato. Il decreto è stato emanato successivamente all’Intesa sullo schema di decreto, sancita in Conferenza stato-Regioni il primo ottobre 2015 (repertorio atti n. 162/CSR del 1° ottobre 2015) e fissa il recepimento da parte dalle Regioni e

Province Autonome di Trento e Bolzano con propri atti, entro sei mesi dalla data in vigore del decreto stesso.

Il decreto sopracitato determina gli standard formativi come livelli essenziali delle prestazioni e specifica l'ambito di applicazione, la definizione di istituzione formativa e di formazione interna e formazione esterna, i requisiti del datore di lavoro, la durata minima dei contratti dell'apprendistato (6 mesi) e massima rispetto al titolo formale da conseguire, gli standard formativi, il piano formativo, il protocollo con l'istituzione formativa, il piano formativo individuale, il dossier individuale, la formazione interna ed esterna, i diritti e doveri dell'apprendista, i tutor aziendale e formativo, la valutazione e certificazione delle competenze, il monitoraggio.

L'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali nella riunione del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e formazione professionale"(repertorio atti n. 158/CSR del 24 settembre 2015), definisce gli obiettivi, la struttura, l'avvio e la durata del progetto sperimentale, le figure professionali di riferimento, nonché due linee di intervento:

1. sviluppo e rafforzamento del sistema di placement dei CFP, mediante un avviso pubblico realizzato da parte di Italia Lavoro, a cui hanno aderito le istituzioni formative provinciali e paritarie della Provincia di Trento e rispetto al quale sono state selezionate 10 sedi territoriali in cui si stanno avviando le attività previste dall'avviso;
2. sostegno di percorsi di IeFP nell'ambito del sistema duale, che individua le possibili azioni sperimentali da avviare, ma rispetto alle quali non si prevedono, per le Province autonome di Trento e Bolzano, finanziamenti nazionali al riguardo;

La recente Legge Provinciale del 20 giugno 2016, n. 10 "Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006" all'articolo 30 di modifica dell'articolo 66 "formazione in apprendistato" sancisce che la Giunta Provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio Provinciale, definisce gli obiettivi generali del processo formativo e gli standard formativi da conseguire nel corso del contratto di apprendistato, nel rispetto degli standard formativi fissati a livello statale e fissa un monte ore massimo da destinare alla formazione esterna all'azienda impartita dall'istituzione formativa. In ogni caso il percorso formativo interno ed esterno deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento dei risultati di apprendimento, in termini di competenze, stabiliti dall'ordinamento in esito all'analogo percorso di studio.

La disciplina nazionale e la riforma provinciale sopra descritte pongono le basi per lo sviluppo, sul piano formativo, dell'apprendistato di primo livello consentendo, in modo decisivo, la costruzione di un sistema duale strutturato a livello locale, che si affianca a pieno titolo al sistema educativo a tempo pieno del secondo ciclo, obiettivo strategico individuato dall'attuale legislatura provinciale per l'istruzione e la formazione, che ha visto, negli ultimi anni, importanti accordi stipulati con le parti sociali locali, per:

- semplificare le procedure e dare la responsabilità alle istituzioni formative per la definizione del piano formativo individuale con la collaborazione del datore di lavoro;
- favorire il ricorso a questa tipologia contrattuale anche per il lavoro a tempo determinato di tipo stagionale

Ora l'aggiornamento e la definizione di nuovi standard coerenti al modello nazionale ne rafforza l'impianto e ne consente un utilizzo più ampio e più vantaggioso sia per quei giovani, che trovano nel lavoro un'opportunità più concreta, sia per le imprese, dove viene riconosciuto il valore formativo dell'apprendimento nel contesto lavorativo per questa tipologia di apprendistato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto il D.P.R 31 agosto 1972, n. 670 “*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige*”;
 - visto il D.P.R 1° novembre 1973, n. 689 “*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale*;
 - visto il D.P.R 22 marzo 1974, n. 280 “*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro*;
 - visto il DPR 15 luglio 1988, n. 405 “*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Trento*”;
- visto il DPR 18 luglio 2011, n. 142 “*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla provincia di Trento in materia di università degli studi*”;
- visto il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante: “*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;
 - vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
 - visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, “*Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato g, in attuazione dell’art. 46, comma 1, del D. Lgs 81/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 dicembre 2015*;
 - vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante «*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*»;
 - visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante «*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*»;
 - visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante «*Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53*»;
 - visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53*»;
 - visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante «*Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’art. 1, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 247*»;

- visto il *decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13* recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'*art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92*»;
- visto il *decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275* recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;
- visto il regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509* recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» e successive modificazioni;
- visto il regolamento di cui al *decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429* recante «Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima»;
- visto il regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87* recante «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'*art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*»;
- visto il regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88* recante «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'*art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*»;
- visto il regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89* recante «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'*art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*»;
- visto il regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263* recante «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'*art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*»;
- visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori»;
- visto il *decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie»;
- visto il *decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2005*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005, recante «Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino»

- visto il *decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
- visto il regolamento di cui al *decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139*, recante «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'*art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*»;
- visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 5 del 16 gennaio 2009 concernente la valutazione del comportamento degli studenti;
- visto il *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1*, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli *articoli 4, comma 3 e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008*;
- visto il *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2012*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170, recante «Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del *decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87*) negli spazi di flessibilità previsti dall'*art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale*»;
- visto il *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2012*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170, recante «Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del *decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88*) negli spazi di flessibilità previsti dall'*art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale*»;
- visto il *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 febbraio 2013*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013, recante «Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008*»;
- Visto il regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45* recante «Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati»;
- visto il *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 marzo 2015*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 dell'8 giugno 2015, recante «Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»;
- visto il *decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'*art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13*;

- vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 20 marzo 2008 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
- visto l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 29 aprile 2010, recepito con *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 giugno 2010*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del *decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 - All. 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale – Aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale)*;
- vista l'Intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata nella riunione del 16 dicembre 2010 sulle «Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali ed i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-quinquies, del *decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7*, convertito dalla *legge 2 aprile 2007, n. 40*», recepite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1° marzo 2011;
- visto l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al *decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226*, recepito con *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'11 novembre 2011*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni;
- visto l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 24 gennaio 2013 sul documento recante «Linee-guida in materia di tirocini»;
- visto l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante «Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e formazione professionale»(repertorio atti n. 158/CSR del 24 settembre 2015);
- vista la Legge Provinciale del 07 agosto 2006, n. 5 «Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino»;
- visto l'articolo 15 della Legge Provinciale del 07 agosto 2006, n. 5 riguardante l'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche e formative e ai sensi dell'articolo 119 della stessa legge provinciale, in quanto compatibile, il regolamento di attuazione della legge provinciale n. 29 del 1990;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 1° ottobre 2008, N. 42-149/Leg. «Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e

formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6 della Legge Provinciale 7 agosto, 2006 n.5)”;

- visto il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 122-54/Leg del 7 ottobre 2010, “*Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra i percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1 della LP 7 agosto 2006, n.5)”;*
- visto il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg. “*Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo e per la disciplina della formazione in apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articoli 55 e 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) e successive modifiche ed integrazioni;*
- visto il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 18 dicembre 2015, n. 20-43/Leg “*Regolamento sull’assetto organizzativo e didattico dell’educazione degli adulti in provincia di Trento”;*
- visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, università e ricerca e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei “*criteri generali per la realizzazione degli appositi corsi annuali per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all’art.20, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005,n. 226 e intendono sostenere l’esame di stato, di cui all’articolo 15, comma 6 del medesimo decreto” articolo 6, comma 5, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;*
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1681 dell’8 agosto 2012 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale la Provincia Autonoma di Trento ha istituito il repertorio provinciale delle figure professionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi del Capo III, art. 7 comma 1, lett. c), del Decreto del presidente della provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1682 dell’8 agosto 2012 e successive modifiche ed integrazioni, con le quali la Provincia Autonoma di Trento ha definito i piani di studio per i percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi del Capo III, art. 8 e 9 del Decreto del presidente della provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2171 del 15 ottobre 2012 e successive modifiche ed integrazioni, con le quali la Provincia Autonoma di Trento ha definito i piani di studio per i percorsi di quarto anno (IeFP), ai sensi del Capo III, art. 8 e 9 del Decreto del presidente della provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 551 del 18 aprile 2016, che ha ridefinito i piani di studio del corso annuale per l’Esame di Stato di Istruzione professionale;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 198 del 16 febbraio 2016, che ha istituito il repertorio provinciale delle figure provinciali di riferimento dei percorsi di alta formazione professionale (AFP) nel rispetto degli standard minimi definiti per le figure nazionali di riferimento, di cui al DM del 7 settembre 2011 e s.m.e i.;

- vista la deliberazione n. 858 del 30 maggio 2014 e successive modifiche ed integrazioni “Atto di indirizzo stralcio per lo sviluppo della filiera scuola-formazione-lavoro”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 98 del 2 febbraio 2015 “Linee di indirizzo per la progettazione e attuazione dei percorsi di qualifica e di diploma in apprendistato”;
- vista la Legge Provinciale del 20 giugno 2016, n. 10 “Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006” ed in particolare l’articolo 30 di modifica dell’articolo 66 “formazione in apprendistato”;
- considerato che alla luce dello sviluppo del quadro di riferimento nazionale e provinciale si rende ora necessario proseguire con il riassetto del sistema dell’apprendistato formativo con:
 - a) l’adozione degli obiettivi generali per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
 - b) la definizione di standard formativi coerenti con quelli nazionali che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni e che si riferiscono alle tipologie per il conseguimento di un titolo di studio formale ovvero:
 - l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
 - l’apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- considerate le conseguenti necessità di completare con un successivo provvedimento l’adozione degli standard provinciali per l’apprendistato formativo in coerenza con gli standard e criteri generali nazionali, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, in attuazione dell’art. 46, comma 1, del D. Lgs 81/2015, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni;
- considerata altresì la necessità di aggiornare coerentemente agli obiettivi generali, agli standard formativi di cui al presente provvedimento e agli standard provinciali da definirsi in coerenza con gli standard nazionali di cui al DM 12 ottobre 2015, le linee di indirizzo per la progettazione e attuazione dei percorsi di qualifica e di diploma di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 98 del 2 febbraio 2015 e di definire nuove linee di indirizzo per poter ampliare le opportunità offerte dal nuovo apprendistato formativo volto al conseguimento di titoli di studio formali diversi da quelli di qualifica e diploma professionale;
- tutto ciò premesso,
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1 di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, gli obiettivi generali per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il

certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 2 di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, gli standard formativi di cui all'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, coerenti con quelli nazionali, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, stabiliti nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;
- 3 di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, che si provvederà con successivi provvedimenti, coerentemente agli obiettivi generali e gli standard di cui ai punti 1 e 2 del presente provvedimento, a:
 - aggiornare le linee di indirizzo per la progettazione e attuazione dei percorsi di qualifica e di diploma di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 98 del 2 febbraio 2015;
 - definire nuove linee di indirizzo per poter ampliare le opportunità offerte dal nuovo apprendistato formativo volto al conseguimento di titoli di studio formali diversi da quelli di qualifica e diploma professionale, di cui alle linee del precedente alinea;
- 4 di rimandare a successive deliberazioni l'adozione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al DM 12 ottobre 2015 e l'approvazione di protocolli d'Intesa con le Parti sociali per la promozione e regolazione del rapporto in apprendistato per la prima e terza tipologia di apprendistato di cui agli articoli 43 45 del D.Lgs. e 45 n.81 del 2015;
- 5 di dare atto che dall'adozione della presente deliberazione, non consegue alcun onere a carico del Bilancio Provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato B

002 Allegato A

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi

LA DIRIGENTE
Patrizia Gentile

Allegato B

Standard formativi dell'apprendistato per il conseguimento di titoli di studio formali in coerenza all'articolo 5 degli standard e dei criteri generali nazionali per la realizzazione dei percorsi di cui al DM 12 ottobre 2015

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna. I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base di un protocollo. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.

Gli standard formativi dei percorsi di formazione in apprendistato sono i seguenti:

- a) per i percorsi di istruzione e formazione professionale, gli standard definiti in attuazione degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 226 del 2005, di cui alle deliberazioni della Giunta Provinciale:
 - n. 1681 dell'8 agosto 2012 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si è istituito il repertorio provinciale delle figure professionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi del Capo III, art. 7 comma 1, lett. c), del Decreto del presidente della Provincia Autonoma di Trento 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg e s.m.e i;
 - n. 1682 dell'8 agosto 2012 e successive modifiche ed integrazioni, con le quali si sono definiti i piani di studio per i percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi del Capo III, art. 8 e 9 del Decreto del presidente della Provincia Autonoma di Trento 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg e s.m.e i;
 - n. 2.171 del 15 ottobre 2012 e successive modifiche ed integrazioni, con le quali si sono definiti i piani di studio per i percorsi di quarto anno (IeFP), ai sensi del Capo III, art. 8 e 9 del Decreto del presidente della Provincia Autonoma di Trento 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg e s.m.e i;
 - n. 551 del 18 aprile 2016, che ha definito i piani di studio del corso annuale per l'Esame di Stato di Istruzione professionale;
- b) per i percorsi di istruzione secondaria superiore, gli standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali previsti dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi e provinciali di cui del Decreto del presidente della Provincia Autonoma di Trento 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg e s.m.e i;
- c) per i percorsi di istruzione degli adulti, gli standard definiti dalle Linee guida nazionali adottate con decreto del 12 marzo 2015 e provinciali di cui al Decreto del presidente della Provincia Autonoma di Trento n.20-43/Leg e s.m.e i.;
- d) per i percorsi di specializzazione tecnica superiore, gli standard definiti in attuazione degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008;
- e) per i percorsi di studi universitari, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, gli standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti;
- f) per i percorsi di alta formazione professionale equiparati all'istruzione tecnica superiore, gli standard definiti nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 198 del 16 febbraio 2016, che ha istituito il repertorio provinciale delle figure provinciali di riferimento dei percorsi di alta formazione professionale (AFP) nel rispetto degli standard minimi definiti per le figure nazionali di riferimento, di cui al DM del 7 settembre 2011 e s.m.e i., in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008.

Il piano formativo individuale, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello che verrà definito successivamente con deliberazione della Giunta Provinciale in coerenza al modello di cui al decreto ministeriale del 12 ottobre 2015 stabilisce il

contenuto e la durata della formazione dei percorsi di cui al paragrafo precedente e contiene, altresì, i seguenti elementi:

- a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
- b) il titolo da acquisire al termine del percorso;
- c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
- d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
- e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati anche secondo le esigenze formative e professionali dell'impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.

La formazione esterna, ovvero quella realizzata presso l'istituzione formativa, scolastica o universitaria, non può superare i seguenti limiti:

- a) nei percorsi di istruzione e formazione professionale, assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi ordinamentali a tempo pieno, la formazione esterna non può essere superiore al 60% dell'orario per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno e, nel caso in cui l'apprendistato sia attivato a partire dal primo anno, al 60% dell'orario ordinamentale per il primo e secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno. Per l'anno finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica la formazione esterna non può essere superiore al 50% dell'orario previsto per tali percorsi;
- b) nei percorsi di istruzione secondaria superiore, assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio previsto nei percorsi scolastici ordinamentali a tempo pieno, la formazione esterna non può essere superiore al 70% dell'orario per il secondo anno e al 65% per il terzo, quarto e quinto anno;
- c) nei percorsi di istruzione degli adulti la formazione esterna non può essere superiore:
 - 1) al 60% dell'orario definito nei percorsi di istruzione e formazione professionale per la qualifica/diploma per adulti;
 - 2) al 70% dell'orario previsto dal primo periodo didattico e al 65% dell'orario del secondo e terzo periodo didattico nei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado;
- d) nei percorsi di specializzazione tecnica superiore, assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi, la formazione esterna non può essere superiore al 50% dell'orario ordinamentale;
- e) nel corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato, la formazione esterna non può essere superiore al 65% dell'orario ordinamentale;
- f) nei percorsi di studi universitari, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, assunto a base di calcolo il numero dei crediti universitari (CFU), la formazione esterna non può essere superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento universitario;
- g) nei percorsi di alta formazione professionale, equiparati all'istruzione tecnica superiore, assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio ordinamentale, la formazione esterna non può essere superiore al 60% di tale orario.

Con riferimento alle durate massime dei percorsi di cui sopra la formazione interna, ovvero quella realizzata nell'impresa, è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.

Il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire in ogni caso una programmazione idonea al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento in termini di competenze:

- a) i risultati previsti per il conseguimento della qualifica ed il diploma professionale nei percorsi di istruzione e formazione professionale e relativo profilo educativo, culturale e professionale;
- b) i risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento dell'esame, nei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e nel corso annuale per l'ammissione all'esame di Stato (CAPES);
- c) i risultati relativi alle figure nazionali di ciascuna area tecnologica, nei percorsi di specializzazione tecnica superiore;
- d) i risultati relativi alla qualificazione da conseguire nei percorsi di alta formazione professionale, equiparati all'istruzione tecnica superiore
- e) i risultati relativi ai percorsi di studi universitari, compresi i dottorati e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.

Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel piano formativo individuale, in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali e la contrattazione collettiva nazionale.

Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per attività di ricerca, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel piano formativo individuale, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista.

Per la realizzazione dei percorsi per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche e per l'attività di ricerca, la formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto e la formazione esterna non è obbligatoria.

Allegato A

OBIETTIVI GENERALI DELL'APPRENDISTATO FORMATIVO PER IL CONSEGUIMENTO DI TITOLI FORMALI DI STUDIO

L'obiettivo principale dell'apprendistato formativo, articolato nelle due tipologie per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (prima tipologia di apprendistato) e di alta formazione e di ricerca (terza tipologia di apprendistato), è quello di consentire ad un giovane iscritto ad un percorso scolastico, formativo o universitario di poter essere assunto con questo tipo di contratto di lavoro per conseguire il corrispondente titolo di studio.

Per quanto riguarda l'apprendistato relativo alla prima tipologia porta al conseguimento di un titolo di studio relativo ai percorsi di:

- istruzione e formazione professionale (qualifica e diploma professionale);
- di istruzione secondaria di secondo grado (comprensivo del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato)

Per quanto riguarda l'apprendistato della terza tipologia ad un titolo:

- universitario (compresi i dottorati e dell'alta formazione artistico musicale e coreutica);
- di diploma di tecnico superiore (percorsi degli Istituti Tecnici Superiori e a livello provinciale dei percorsi di Alta Formazione Professionale);
- di dottorato di ricerca;
- di praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Pertanto la finalità, il profilo, il piano di studio e gli obiettivi formativi rimangono quelli del rispettivo percorso ordinamentale a tempo pieno, coniugati in un piano formativo individuale dell'apprendista suddiviso in formazione esterna (presso l'istituzione formativa) e formazione interna (presso l'impresa), secondo la durata oraria prevista negli standard formativi, di cui all'allegato B del presente provvedimento, ridotta nel caso di riconoscimento dei crediti da parte dell'istituzione formativa, mediante apposita commissione, in base alle competenze/abilità/conoscenze già possedute dal potenziale apprendista.

La formazione interna aziendale è data dalla differenza tra l'orario ordinamentale del percorso scolastico o formativo e la formazione esterna.

La formazione esterna e quella interna devono assicurare il raggiungimento dei risultati di apprendimento in termini di competenze/abilità/conoscenze previste per il conseguimento del titolo formale.

Più in generale l'obiettivo dell'apprendistato formativo è quello di offrire ai giovani, assunti con queste tipologie di contratto, esperienze formative e lavorative, che possano garantire l'acquisizione di competenze sia culturali, di base e trasversali, spendibili lungo l'intero arco della vita (nella prospettiva del "*life long learning*"), sia professionali generali e specifiche, da apprendere fin da subito nel contesto lavorativo, per il conseguimento del titolo formale della qualifica e/o del diploma professionale.

Rispetto a questo obiettivo la finalità della formazione in apprendistato è quella di mettere in relazione la pratica e la teoria, l'operatività e i modelli di riferimento, la promozione di un agire lavorativo consapevole del proprio ruolo all'interno dell'organizzazione e un'elevata capacità di trasferire compiti e mansioni in contesti diversi.

Inoltre per i giovanissimi che assolvono con questa modalità l'obbligo di istruzione e/o il diritto-dovere all'istruzione e formazione si aggiunge un ulteriore obiettivo, che riguarda la crescita equilibrata della persona, delle competenze necessarie per esercitare la cittadinanza attiva e delle abilità per la vita in connessione allo sviluppo delle competenze tecniche e professionali.

Questi obiettivi generali sono assunti nel protocollo tra il datore di lavoro che intende assumere un apprendista e l'istituzione formativa, dove si stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi. Oltre che nel protocollo sono inclusi nel piano formativo individuale, che fa parte

integrante del contratto di lavoro in apprendistato, dove l'istituzione formativa e l'azienda definiscono, preliminarmente e puntualmente, gli aspetti relativi alla formazione dell'apprendista: competenze obiettivo, titolo da conseguire, durata della formazione, orario di lavoro, competenze acquisite, criteri e modalità di valutazione, eventuali azioni di recupero.

I contenuti minimi del piano formativo individuale sono stabiliti negli standard formativi, di cui all'allegato B del presente provvedimento.

A livello di sistema gli obiettivi che si intendono perseguire sono:

- valorizzare la valenza formativa dell'apprendistato per il conseguimento dei titoli di studio, rafforzandone la specificità all'interno del sistema educativo e universitario;
- aumentare gli strumenti disponibili mediante l'apprendimento *on the job* ed il rafforzamento delle competenze tecnico professionali per ridurre il percorso di transizione dei giovani dalla scuola al lavoro e favorire l'incontro con il lavoro degli studenti iscritti ai percorsi formativi, contrastando da un lato la disoccupazione giovanile e dall'altro la dispersione scolastica e formativa;
- introdurre, accanto all'offerta dei percorsi di studio formali a tempo pieno, una nuova offerta stabile e strutturata che ponga le basi di un "sistema duale", ancorato su una forte collaborazione tra istituzione formativa e impresa, laddove il conseguimento del titolo avviene anche attraverso l'apprendimento nel contesto lavorativo.

Secondo questa impostazione il percorso di formazione avviene in rapporto di lavoro e l'apprendimento si svolge in due luoghi egualmente formativi: nell'impresa e nell'istituzione formativa, scolastica o universitaria. E' "duale", perché la caratteristica fondamentale della formazione consiste nell'"*imparare lavorando*" direttamente nel contesto aziendale e nell'apprendimento delle basi culturali scientifiche e tecnologiche e delle competenze trasversali, necessarie al lavoratore-apprendista, nel contesto formativo ed in forma integrata tra loro, ovvero combinando l'apprendimento basato sul lavoro con l'apprendimento formale. Il percorso formativo dell'apprendistato formativo, sebbene articolato in periodi di formazione a scuola/università e di apprendimento sul posto di lavoro, è unitario con una forte integrazione ed equivalenza formativa tra esperienza scolastica/universitaria ed esperienza lavorativa.